

## **Annullamento d'ufficio e ordinanza di demolizione disposti ad una distanza di anni considerevole dal rilascio del provvedimento annullato e dalla realizzazione dell'abuso. I principi enunciati dall'Adunanza Plenaria**

*Data di pubblicazione: 30/10/2017*

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronunce n. 8 e n. 9, entrambe datate 17 ottobre 2017, si è espressa su due questioni sottoposte al suo esame rispettivamente con ordinanza 19 aprile 2017, n. 1830<sup>1</sup> della Quarta Sezione e con ordinanza 24 marzo 2017, n. 1337<sup>2</sup> della Sesta Sezione.

La prima questione concerne l'ambito della motivazione dell'annullamento di ufficio di una concessione in sanatoria intervenuto a distanza di anni dal rilascio del titolo, nella vigenza dell'originaria versione della norma sull'annullamento d'ufficio, come introdotta nella legge 241/1990 con la riforma del 2005.

A questo proposito, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che, nella vigenza dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 - introdotto dalla legge n. 15/2005 -, l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, *“non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto”*.

In tale ipotesi, ha precisato la pronuncia in esame, deve tuttavia ritenersi:

- *“che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro;*
- *che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate,*

---

<sup>1</sup> Già oggetto di commento in questa rubrica: *“Motivazione dell'annullamento d'ufficio disposto dopo anni dal rilascio del titolo edilizio. Rimessione all'Adunanza plenaria”* pubblicato il 26/04/2017

<sup>2</sup> Anch'essa oggetto di commento in questa rubrica: *“Motivazione dell'ordinanza di demolizione notificata 32 anni dopo la realizzazione dell'abuso (non commesso dall'attuale proprietario). Rimessione all'Adunanza plenaria”* pubblicato il 07.04.2017

*che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi);*

- *che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”.*

In ordine alla seconda questione (“*se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo debba essere congruamente motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio*”), l’Adunanza Plenaria enuncia il seguente principio di diritto: “*il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino*”.